



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 20 del 28-05-15

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **19:30** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	FABRIS BARBARA	P
LOBBA PAOLO	P	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	P
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'Assessore esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015-

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	N

Relaziona l'Assessore dr. Roberto Marini, sostenendo che si propone di confermare la manovra sulla TASI dell'anno precedente.

Sindaco: osserva che quella di Carrè è una delle aliquote più basse. Dopodichè apre il dibattito.

Martini: afferma che si contesta la modulazione delle aliquote; afferma che l'1,6 grava su tutti i cittadini in maniera eguale, mentre sarebbe stato opportuno modulare l'imposta in relazione alle reali esigenze familiari ad es. in ragione del reddito, dei carichi familiari. Preannuncia il voto contrario.

Sindaco: afferma che tale posizione è in contrasto con la critica che fu effettuata nell'anno precedente sull'aliquota IRPEF. Ritiene che il suggerimento del consigliere Martini sia stato recepito agendo di più sull'addizionale IRPEF e, quindi, sul reddito, e meno sul patrimonio.

Martini: reitera la sua osservazione sulla necessità di diversificare le tariffe, in quanto chi ha meno paga in proporzione di più. Cita dei casi sociali che si sarebbero potuti prendere in considerazione; ad es. il tenere un anziano in casa, l'accudire dei figli. Ritiene assurda la riduzione dell'IMU sulle seconde case.

Sindaco: Ricorda che la manovra del precedente anno si muoveva anche sull'esigenza di una semplificazione, che ha consentito di inviare a casa dei cittadini i modelli precompilati.

Marini Roberto: afferma che chi ha una seconda casa non viene agevolato in quanto paga la TASI sulla prima casa. Ricorda che il consigliere Martini, da assessore, sostenne che non si poteva gravare più sul patrimonio, essendo la tassazione già alta. Non ricorda che il Comune elargisse risorse alle famiglie con bambini anche nei precedenti anni.

Martini: reitera l'invito a diversificare la tassazione e a prevedere agevolazioni per casi particolari. Osserva che la riduzione della tassazione sulle seconde case è, necessariamente, stata compensata da altri Comuni.

Marini Roberto: ricorda che la TASI è stata imposta ai Comuni.

Marini Giancarlo Battista: afferma che compito delle opposizioni è quello di stimolare la maggioranza a far di meglio. Se si votasse a favore verrebbe meno questa funzione di pungolo.

Sindaco: concorda ed afferma che il dibattito si è reso opportuno per rimarcare le motivazioni che hanno portato alle scelte della maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/ 2013, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 704 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 204 (TARES);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della Legge 27-12-2013, n.147 stabilisce che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO CHE:

- con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);
- con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data 28.07.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai servizi la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in modo puntuale il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'utilizzo individuale;

RITENUTO, secondo quanto esposto nel punto precedente, di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili da coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI; (dati da rendiconto 2014)

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	991.471,48
Funzioni di polizia locale (al netto di entrate correlate)	31.521,43
Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate)	133.288,90
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	169.260,21
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (escluso smaltimento rifiuti)	44.470,17
Funzioni nel settore sociale al netto delle entrate	173.081,28
Totale	1.543.093,47

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che

- sulla base dell'art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014, la legge di stabilità per il 2015, anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, in ogni caso, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può superare i limiti massimi prefissati per l'IMU secondo i criteri di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n° 147/2013;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO OPPORTUNO di stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze.	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

PRECISATO che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore, la TASI è dovuta per il 30 % dall'occupante, mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

VERIFICATO che con l'applicazione delle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dall'1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale in data [16 marzo 2015](#) che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Il

provvedimento, adottato ai sensi [articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67;

- del comunicato del 14 maggio 2015 relativo alla firma in data [13 maggio 2015 del decreto ministeriale](#) che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Tale provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Richiamato a tal fine il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.”*;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 9 Astenuti: n. 2 (Fabrello e Fontana)
Favorevoli: n. 7 Contrari: n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: (i dati si riferiscono al rendiconto 2014).

<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>	991.471,48
Funzioni di polizia locale (al netto di entrate correlate)	31.521,43
Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate)	133.288,90
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>	169.260,21
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u> (escluso smaltimento rifiuti)	44.470,17
<u>Funzioni nel settore sociale</u> al netto delle entrate	173.081,28
Totale	1.543.093,47

2. DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2015:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze.	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
5. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l'anno 2015, un gettito a copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
6. DI DARE ATTO che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore, la TASI è dovuta per il 30 % dall'occupante, mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 24 del regolamento IUC;

7. DI DARE ATTO, altresì, che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
8. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 9 Astenuti: n. 2 (Fabrello e Fontana)
Favorevoli: n. 7 Contrari: n. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO
2015-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-06-15 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04-06-15, al 19-06-15, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 04-06-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 04-06-15

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*